



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 5/15
Lussemburgo, 15 gennaio 2015

Sentenza nella causa T-1/12
Francia / Commissione

Il Tribunale dell'UE conferma che gli aiuti concessi dalla SNCF alla SeaFrance sono incompatibili con il mercato interno

La SeaFrance, attualmente liquidata, era una società per azioni francese detenuta indirettamente al 100% dall'ente pubblico francese SNCF. Essa gestiva servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci tra i porti di Calais e di Dover. Nel 2009, la SeaFrance deteneva 6 navi e impiegava 1550 persone. A partire dal 2008, la situazione finanziaria della SeaFrance si era sistematicamente deteriorata a causa di una congiuntura sfavorevole, di difficoltà interne e di varie agitazioni sindacali.

La SNCF ha allora attivato una linea di credito a favore della SeaFrance. Tale aiuto al salvataggio è stato approvato dalla Commissione il 18 agosto 2010¹. Le autorità francesi hanno successivamente notificato alla Commissione un progetto di aiuto alla ristrutturazione a favore della SeaFrance corredato di un piano di ristrutturazione. Questa doveva essere finanziata principalmente mediante un aiuto di Stato in forma di ricapitalizzazione della SeaFrance per EUR 223 milioni. In seguito ad una denuncia di un concorrente della SeaFrance, le autorità francesi hanno comunicato, a fine 2011, un piano di ristrutturazione modificato: la ricapitalizzazione della SeaFrance doveva ormai essere limitata a EUR 166,3 milioni ed essere associata a due prestiti concessi dalla SNCF. Il primo, di EUR 99,7 milioni, era destinato a finanziare la ristrutturazione, mentre il secondo era diretto a sostituire un prestito relativo ad una delle navi della flotta.

Con decisione del 24 ottobre 2011², la Commissione ha considerato che l'aiuto al salvataggio concesso nel 2010, nonché le misure di ristrutturazione previste nel piano del 2011 (ricapitalizzazione e prestiti) costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. La Commissione ha quindi ordinato il recupero dell'aiuto al salvataggio autorizzato nel 2010.

La Francia ha contestato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e ne ha chiesto l'annullamento.

Con la sentenza odierna, il Tribunale **respinge il ricorso della Francia e conferma quindi che gli aiuti concessi alla SeaFrance erano effettivamente incompatibili con il mercato interno.**

La Francia ha sostenuto anzitutto che la Commissione avrebbe dovuto, nell'ambito dell'esame del criterio dell'investitore privato³, dissociare i due prestiti dalle altre misure (l'aiuto al salvataggio e la ricapitalizzazione).

¹ Decisione C (2010) 5837, riguardante l'aiuto di Stato N 309/2010 – Francia.

² Decisione 2012/397/UE, concernente l'Aiuto di Stato SA.32600 (2011/C) – Francia – Aiuto alla ristrutturazione di SeaFrance SA da parte di SNCF (GU 2012, L 195, pag. 1).

³ Tale criterio è diretto a stabilire se un investitore privato avrebbe potuto essere indotto ad adottare le stesse misure di salvataggio e di ristrutturazione adottate dalla Francia oppure se egli avrebbe optato per la liquidazione della SeaFrance. La verifica sulla base di tale criterio è necessaria per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato: infatti, i capitali messi a disposizione di un'impresa dallo Stato in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato non possono essere qualificate come aiuti di Stato. Qualora uno Stato effettui diversi interventi consecutivi, la Commissione deve esaminare se tra tali interventi esistano collegamenti talmente stretti che è impossibile dissociarli, in modo che essi devono essere considerati come un unico intervento.

Al riguardo, il Tribunale osserva che i due prestiti erano concomitanti alla ricapitalizzazione e che queste tre misure erano previste nello stesso piano di ristrutturazione sottoposto alla Commissione sei mesi dopo l'attuazione dell'aiuto al salvataggio. Inoltre, le rilevanti difficoltà finanziarie della SeaFrance sussistevano sia nel momento in cui quest'ultima ha ricevuto l'aiuto al salvataggio sia nel momento in cui la SNCF ha previsto la ricapitalizzazione e i due prestiti nel piano di ristrutturazione. Il Tribunale constata anche che i due prestiti avevano lo stesso scopo della ricapitalizzazione (cioè il finanziamento della ristrutturazione), a maggior ragione in quanto la concessione dei prestiti costituiva il mero risultato del riassetto della misura di ricapitalizzazione unica prevista inizialmente, anteriormente alla denuncia da parte del concorrente della SeaFrance. Il Tribunale tiene infine conto del contesto generale della ricapitalizzazione della SeaFrance e, in particolare, del fatto che nessun creditore privato esterno è intervenuto a fianco della SNCF in tale operazione. **Le diverse misure presentavano pertanto, segnatamente alla luce della loro cronologia, della loro finalità e della situazione della SeaFrance all'epoca, collegamenti talmente stretti che è impossibile dissociarle alla luce del criterio dell'investitore privato.**

Peraltro, il Tribunale considera che la Commissione ha correttamente applicato il criterio dell'investitore privato concludendo che il rendimento globale atteso dall'aiuto al salvataggio, dalla ricapitalizzazione e dai prestiti non corrispondeva al rendimento che si sarebbe atteso un investitore privato. Pertanto, **un investitore privato in economia di mercato non avrebbe fornito alla SeaFrance la totalità delle misure apportate dalla SNCF.**

Infine, il Tribunale considera che **la Commissione ha correttamente valutato la compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione della SeaFrance con il mercato interno.** Il Tribunale ricorda anzitutto che il beneficiario di un aiuto alla ristrutturazione deve fornire un contributo proprio reale, esente di aiuti e il più elevato possibile, che deve raggiungere il 50% delle esigenze di finanziamento della ristrutturazione e che ha l'obiettivo di consentire ai mercati di convincersi che il ritorno alla redditività dell'impresa è realizzabile in un termine ragionevole. Secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente osservato che la SeaFrance non forniva tale contributo (dato che il prestito di EUR 99,7 milioni doveva essere escluso dall'importo del contributo proprio, poiché costituiva un aiuto di Stato fornito dalla SNCF).

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582